



COMUNE di CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 220 del 27/12/2000
Modificato con Deliberazione C.C. n. 68 del 26/03/2009

COMUNE di CAMPI BISENZIO
PROVINCIA di FIRENZE
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Categorie delle località'
- Art. 5 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 6 Data di presentazione degli atti
- Art. 7 Piano generale degli impianti – Tipologia, quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 8 Impianti privati per le affissioni dirette
- Art. 9 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 10 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 12 Spazi privati per le affissioni

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 13 Norma di rinvio
- Art. 14 Modalità' di applicazione dell'imposta
- Art. 15 Tariffe
- Art. 16 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 17 Pubblicità sonora
- Art. 18 Affissioni dirette
- Art. 19 Dichiarazione
- Art. 20 Pagamento dell'imposta
- Art. 21 Rimborsi
- Art. 22 Attività di accertamento

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 24 Norma di rinvio
- Art. 25 Richiesta al servizio
- Art. 26 Modalità' delle pubbliche affissioni
- Art. 27 Rimborso dei diritti pagati

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 28 Riduzioni
- Art. 29 Esenzioni
- Art. 30 Sanzioni tributarie e amministrative
- Art. 31 Riscossione
- Art. 32 Prescrizioni
- Art. 33 Gestione del servizio
- Art. 34 Norme finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo precitato.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Campi Bisenzio sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 34.444 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' classificato nella classe III.

Art. 4

Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Campi Bisenzio è diviso in due categorie, una speciale e l'altra normale; nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate nella misura del 150 per cento.

CATEGORIA SPECIALE: il territorio comprende le località riportate nella planimetria annessa al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche.

CATEGORIA NORMALE: il territorio comprende la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale.

2. La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni di contenuto commerciale, installati in categoria speciale non è superiore al 60 per cento della superficie complessiva.

Art. 5

Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio delle pubbliche affissioni esercita controllo e vigilanza sull'assolvimento degli obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco.

Art. 6

Data di presentazione degli atti

1. La data di presentazione di qualsiasi atto, riguardante la materia di cui al presente Regolamento, è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo del servizio.
2. Il Comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi per mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

Art. 7

Piano generale degli impianti – Tipologia, quantità degli impianti pubblicitari

1. Per quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, sono disciplinati dalle norme di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni.
2. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari, esclusi quelli destinati alle pubbliche affissioni, non potrà essere superiore a mq. 30.000.

Art. 8

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.

Art. 9

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Qualora il pagamento pervenga senza indicazione delle autorizzazioni o concessioni, l'ufficio gestore chiederà alla Polizia Municipale gli accertamenti di competenza per i conseguenti provvedimenti.

Art. 10

Materiale pubblicitario abusivo

1. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 11

Pubblicità' effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità' sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà' comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché' della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 12

Affissioni su spazi privati

1. Gli elementi per le affissioni da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 13 Norma di rinvio

1. La Legge (D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare comunale.

2. Presupposto dell'imposta:

- a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
- b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese arti o professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigga scopo di lucro.

Art. 14 Modalità' di applicazione dell'imposta

1. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

2. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. N. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

3. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Per quanto riguarda le insegne di sede, la collocazione di indicazioni relative al marchio del prodotto venduto nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, non fa venir meno la natura di insegna di esercizio.

5. In relazione alle scritte su tenda e le scritte su vetro, la superficie tassabile è quella della figura geometrica in cui la scritta è circoscritta e non l'intera tenda o l'intera vetrina ⁽¹⁾.

6. I listini prezzi e gli orari, obbligatori per legge o regolamento, a prescindere dalle dimensioni, non saranno assoggettati ad imposta a condizione che l'eventuale indicazione dell'azienda all'interno di essa non superi i 300 cmq; i listini prezzi e gli orari, non obbligatori per legge o regolamento, non saranno assoggettati ad imposta a condizione che la dimensione massima di ciascun avviso sia di mezzo metro quadrato e che l'eventuale indicazione dell'azienda non superi i 300 cmq.(1)

7. L'indicazione delle carte di credito, buoni pasto, carte sociali e simili adesivi, se inferiori a mezzo metro quadrato, non verranno assoggettati ad imposta in quanto avvisi al pubblico non relativi all'attività svolta.(1)

8. Per le agenzie di viaggio e le agenzie immobiliari devono essere distinti gli avvisi che contengono indicazioni dell'azienda da quelli che ne sono privi: i primi dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa

¹ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 68 del 26/03/2009, entrata in vigore il 01/01/2009.

(D. Lgs. 507/93 art. 17, comma 1, lettera a), mentre i secondi saranno considerati esclusi dall'imposta poiché rappresentano il prodotto venduto, che non è in ogni caso tassabile ⁽²⁾.

9. I contribuenti che intendono esporre in vetrina mezzi pubblicitari relativi all'attività esercitata, fatte salve le esenzioni previste dall'art. 17, comma 1, lettera a del D.Lgs. 507/93, possono dichiarare la pubblicità esposta come pubblicità permanente a messaggio variabile; saranno tollerate variazioni della superficie di esposizione non superiori al 50%.(2).

Art. 15 Tariffe

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sulla pubblicità' sono quelle stabilite per legge, regolamento o deliberazione comunale vigente.

2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 16 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con i veicoli è da considerarsi pubblicità di durata triennale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 17 Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. N. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Art. 18 Affissioni dirette

1. Il Comune di Campi Bisenzio stabilisce di destinare una superficie complessiva pari a mq. 900,00 di quella prevista dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità' prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs: 507/1993.

Art. 19 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità', a presentare l'apposita dichiarazione al Comune (Settore Comunale Tributi) ovvero al Concessionario del servizio, il quale, se richiesto, ne rilascia ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

2 Il modulo di dichiarazione approntato dal Comune, se utilizzato, deve essere compilato in ogni sua parte e la dichiarazione deve contenere tutti i dati richiesti dall'art. 8, comma 1 del D. Leg. 507/93.

3. Non costituisce nuova pubblicità, ai fini del tributo ma non ai fini dell'autorizzazione, il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatti salvi gli obblighi di denuncia della variazione e il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale, se dovuta.

Art. 20

² Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 68 del 26/03/2009, entrata in vigore il 01/01/2009.

Pagamento dell'imposta

1. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Art. 21 Rimborsi

1. La restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal Funzionario Responsabile.

Art. 22 Attività di accertamento

1. Nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali è possibile presentare ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 24 Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari.

Art. 25 Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare in tempo utile al Comune apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o sia fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi.

Art. 26 Modalità' delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio entro le ore 12 del mattino.

5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio.

Art.27

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 22 del D. Lgs. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.28

Riduzioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto, di cui agli artt. 16 e 20 del D. Lgs. 507/93, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti il diritto alla riduzione.

2. Per quanto attiene all'imposta sulla pubblicità, la documentazione dovrà essere prodotta insieme alla dichiarazione; per le affissioni, la documentazione dovrà pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'affissione.

3. La mancata presentazione della documentazione nei termini suddetti comporta la non attribuzione della riduzione stessa.

4. In caso di patrocinio o partecipazione di enti pubblici territoriali, sempre ai fini della riduzione dell'imposta o del diritto, dovrà essere presentata idonea documentazione negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

Art. 29

Esenzioni

1. Idonea documentazione dovrà essere prodotta dai comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 17 lettera h del D. Lgs. 507/93 per le insegne, le targhe e simili, apposte per l'individuazione delle rispettive sedi.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 17 lettera g del D. Lgs. 507/93, compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

Art. 30

Sanzioni tributarie e amministrative

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 31 Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato nelle forme di cui al D.L. 27.08.1994 n. 515, convertito in Legge 28.10.1994, n. 596, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se superiore.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs 507/93, per quanto riguarda la pubblicità e dalla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto, per quanto riguarda le pubbliche affissioni. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento.

3. Il pagamento effettuato per mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

4. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

5. Ai fini dell'applicazione degli interessi di mora, nel caso di omessa o di infedele dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 32 Prescrizioni

1. I termini di prescrizioni dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

Art. 33 Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità' e delle pubbliche affissioni e' effettuata dal Comune attraverso le forme previste dall'art. 52, comma 5 della Legge 15.12.1997, n. 446.

Art. 34 Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in materia di imposta di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento esplica gli effetti, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione dell'imposta.

3. Dalla data d'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il previgente "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta della Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 29.12.1994.